

A cura del team di Diritto Societario [Milano Notai](#)

Validità dell'acquisto della partecipazione sociale subordinata all'adesione a un patto parasociale: il confine tra patti sociali e parasociali

Nel **diritto societario**, il rapporto tra le norme contenute nello statuto, anche conosciute come **patti sociali**, e i **patti parasociali** è un tema da sempre dibattuto.

Tra i due istituti le **differenze** sono notevoli. I **patti sociali** rappresentano l'insieme di regole ad **efficacia reale**, che vincola tutti i soci **presenti e futuri**, in quanto l'ingresso nella compagine sociale comporta l'adesione a tali patti. Proprio per questo, anche per le **modifiche** di tali patti, è richiesto il rispetto di specifiche **formalità**.

Il **patto parasociale**, invece, ha **efficacia vincolante** esclusivamente nei confronti di coloro che lo sottoscrivono, non potendo invece applicarsi ai terzi non firmatari. L'accordo, che necessita di un consenso specifico, ha natura **contrattuale**, e pertanto il principale rimedio in caso di violazione è quello dell'inadempimento contrattuale.

Questa distinzione ha alimentato numerosi **dibattiti** relativi alla **coesistenza** dei due istituti. Sul punto, negli ultimi anni, si è assistito ad una vera e propria **evoluzione** in quanto, partendo dalla prassi, molte clausole storicamente collocate nei patti parasociali sono migrate nello statuto. E' a questo proposito interessante notare come anche le **startup innovative**, con la loro disciplina *ad hoc* e con la necessità di un certo grado di elasticità delle proprie regole, hanno avuto un ruolo molto significativo in questo senso.

Si deve sottolineare in ogni caso che questi "spostamenti" non sono scevri da **contestazioni**, soprattutto da parte di coloro che mantengono un'impostazione maggiormente conservativa riguardo alla netta divisione.

Uno degli esempi emblematici in questo senso è quello relativo alla **clausola statutaria** che **limita** la **circolazione** delle azioni o delle quote, subordinandone l'efficacia all'**adesione** dell'acquirente a un **patto parasociale**.

Il dibattito sorge poiché si realizza un vero e proprio **collegamento** tra lo **statuto sociale** e il **patto parasociale** essendo l'**adesione** a quest'ultimo vero e proprio **presupposto di efficacia del trasferimento delle partecipazioni** a un soggetto che non è socio, configurandosi così un limite alla libera circolazione di queste.

Proprio per questo la clausola ha sollevato forti dubbi in merito alla sua compatibilità con le norme del diritto societario.

Il primo interrogativo riguarda l'esistenza di un possibile **contrasto** tra questo schema e le **norme** dettate in materia **pubblicitaria** (che hanno anche la fondamentale funzione di rendere conoscibili le vicende societarie ai terzi), in quanto il patto parasociale non viene depositato a Registro Imprese.

Inoltre, ci si interroga sul rischio di **attribuire efficacia reale** alle statuizioni di natura parasociale.

In ultimo, non sfugge ai detrattori la possibilità che sia reso obbligatorio il rispetto di disposizioni il cui **contenuto non è soggetto alla disciplina legale** del tipo sociale scelto.

La risposta a questi dubbi viene fornita dalla **Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 194**, la quale afferma la **legittimità** della **clausola statutaria** che **limita la circolazione delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l.** subordinando l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, alla **preventiva adesione da parte dell'acquirente a un patto parasociale** noto alla società stessa. La Massima specifica che l'organo amministrativo deve **rendere disponibile il contenuto del patto parasociale** sia per i soci che per gli aspiranti tali, sottolineando anche che il patto resta **assoggettato alla disciplina casisticamente applicabile**.

La massima fornisce anche alcuni chiarimenti rilevanti in relazione alle obiezioni sopra indicate.

Con riferimento al primo interrogativo, si sottolinea che il patto parasociale e lo statuto costituiscono **due fonti distinte**, ciascuna disciplinata dalle **proprie regole**. Ne consegue che il patto parasociale non può essere opposto a chi non ne è parte, mentre lo statuto conserva la sua efficacia nei confronti di tutti i soci. A conferma di ciò, si osserva che il **socio potenziale acquirente è tenuto ad aderire espressamente al patto parasociale**: tale adesione rappresenta una condizione necessaria per la validità dell'acquisto della partecipazione e, di conseguenza, per l'esercizio dei diritti sociali. Si sottolinea che se la questione è quella di assicurare ai terzi interessati all'acquisto la **conoscenza** dei patti parasociali e del loro contenuto, lo scopo può essere raggiunto anche in assenza di adempimenti pubblicitari, **obbligando gli amministratori** a fornire ogni informazione al riguardo, unitamente al testo integrale del patto.

Riguardo alla **seconda** critica, va osservato che una clausola che rende il trasferimento delle partecipazioni subordinato all'adesione a un determinato patto parasociale **non** conferisce alcuna **efficacia reale al patto stesso**. Ciò che risulta **opponibile** ai terzi è soltanto la **regola statutaria** che condiziona il trasferimento all'adesione al patto. Le disposizioni di natura parasociale rimangono tali e la loro eventuale violazione non ha effetti reali, potendo dare luogo esclusivamente a richieste di risarcimento da parte dei contraenti danneggiati.

Analogamente, rispondendo alla terza possibile obiezione, si rileva come la **clausola** in esame **non obbliga chiunque** acquisti partecipazioni sociali a **rispettare patti parasociali che sono svincolati dalle norme inderogabili previste per le s.p.a. o le s.r.l.** L'**adesione** al patto parasociale deve essere sempre **espressamente voluta** dal terzo acquirente e **non** può mai **derivare automaticamente dal trasferimento**, a differenza di quanto avviene per le regole statutarie della società.

Si ribadisce, infatti, che anche con il rinvio statutario, il patto mantiene la sua natura privata e resta soggetto ai limiti dei patti parasociali e non alle disposizioni statutarie.

Dal punto di vista operativo è dunque di fondamentale importanza **formulare** la **clausola statutaria** in modo da **identificare chiaramente il patto parasociale** rilevante e attribuire all'**organo amministrativo** della società l'**obbligo** di consegnare al terzo acquirente, su richiesta del socio cedente, una copia aggiornata del patto stesso. È inoltre consigliabile stabilire un **termine** entro il quale il terzo dovrà **aderire** al patto parasociale dopo il perfezionamento del trasferimento, così da poter eventualmente rilevare un inadempimento.

Settembre 2025